



REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE PENSIONATI SICUREZZA E DIFESA-APS A.PE.SI.D.- APS

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Natura giuridica

Art.1

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, _ Associazione Pensionati Sicurezza e Difesa APS che assume la forma giuridica di associazione.

1. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'associazione ha sede legale nel comune di PIANA CRIXIA (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Finalità

Art. 2

1. L'Associazione Pensionati Sicurezza e Difesa APS promuove, e attua la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini pensionati in generale e rivolge particolare cura a coloro che hanno svolto e concluso la propria vita lavorativa all'interno del Comparto Sicurezza e Difesa .

Intende affermare la centralità della persona ponendo come obiettivo la concreta attuazione del diritto di ciascuno a rapportarsi con gli enti pubblici e/o previdenziali in maniera trasparente, sicura, concreta ed efficace. Si impegna a fornire informazioni di carattere sociali, previdenziali, culturali e formative delle categorie indicate che ne necessitano, per affrontare una nuova fase della vita al termine del periodo lavorativo fornendo anche un dedicato supporto informativo orientato alla tutela dei diritti di coloro che hanno rivestito un ruolo essenziali nell'ambito della sicurezza del paese, del territorio e dei cittadini, ma che spesso affrontano e denunciano notevoli difficoltà nella fruizione di informazioni complete su temi essenziali quali ad esempio quelli previdenziali, e socio economici e verso cui hanno un legittimo e specifico interesse, per questo non si sostituisce ai Patronati o ai Centri di Assistenza Fiscale.

Vuole mettere a disposizione della comunità l'esperienza che i soci hanno maturato nel Comparto Sicurezza e Difesa promuovendo e divulgando tematiche di utilità sociale nell'ambito della sicurezza e rivolge la propria attenzione alle categorie più fragili come ad esempio gli anziani e /o donne e minori che vivono situazioni di disagio o violenza. Favorisce la formazione permanente del singolo e della comunità su tematiche che afferiscono la tutela dei diritti, o della sicurezza nella più ampia accezione del termine, e della conoscenza delle leggi. Per la concreta attuazione senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale su indicate esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali ,di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo; In particolare organizza manifestazioni ed attività collettive che possano agevolare lo spirito di comunità e di rispetto delle regole di convivenza civile rivolgendo le proprie attività ai propri soci e ai terzi in genere

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità' educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, In particolare assume e sollecita iniziative benefiche, assistenziali, cooperativistiche, previdenziali, patronali e di ogni altro genere, comunque articolate, utili al singolo o alla comunità.;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché ' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo, ,promozione delle pari opportunità' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare l'associazione intende promuovere e portare avanti le istanze sociali, economiche, assistenziali di ogni cittadino, senza alcuna distinzione, che si trovi nella necessità di essere informato sulle medesime tematiche e specializza la propria attività informativa nei confronti dei pensionati e dei loro familiari, nonché delle vedove e degli orfani.

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3

Le convenzioni con enti e associazioni di natura economica sono stipulate esclusivamente dal Presidente o da persona dallo stesso delegata.

Sono escluse quelle richieste da titolari di somministrazione di beni e servizi di proprietà dei soci..

Il Referente Provinciale o Regionale, che ravvisa l'opportunità di stipulare la convenzione nell'interesse della struttura o dei Soci ne trasmette la bozza alla Presidenza, corredata della relativa documentazione giustificativa.

Dopo la verifica della sua opportunità e congruità da parte del Presidente sottoscrive personalmente, o a mezzo di delegato, la convenzione e la restituisce al mittente oppure gli comunica il motivato di rigetto.

Il Presidente informa il Consiglio delle convenzioni sottoscritte e di quelle rigettate.

Raduni

Art. 4

Il Consiglio dell'associazione, delibera l'effettuazione dei raduni nazionali, interregionali e regionali dei Soci, dando mandato al Presidente di informare delle singole iniziative i Referenti Regionali e Provinciali.

1) L'organizzazione del congresso dell'Associazione , che di norma si effettua con cadenza triennale, è affidata dal Consiglio e a un comitato presieduto dal Presidente. Il Comitato, che potrà avvalersi della collaborazione di personale dotato di particolare competenza organizzativa, tiene informato il Consiglio dello sviluppo organizzativo del Congresso.

2) I raduni interregionali e regionali sono autorizzati dal Consiglio su proposta del Vice Presidente, al quale i Coordinatori Regionali sentiti i referenti Regionali o Provinciali proponenti devono trasmettere motivata richiesta corredata dal progetto organizzativo con l'indicazione dei modi di reperimento delle necessarie risorse economiche.

3) La loro organizzazione è curata dai Referenti di Regione richiedenti, sotto la diretta supervisione del Coordinatore Regionale e l'avvallo del Vice Presidente.

Il Consiglio, autorizza, nei limiti delle risorse disponibili, contributi a favore dei Referenti Regionali partecipanti al Raduno, per particolari e documentate esigenze.

Può decidere di attuare le riunioni e quant'altro anche non in presenza avvalendosi di supporti informatici per videoconferenze.

TITOLO II

Acquisto della Qualità di Soci

Art. 5

Il Socio viene distinto in: Collaboratore, Ordinario e Benemerito, è ammesso a domanda, che deve essere presentata in via telematica sul sito web dell'associazione nell'apposita sezione "ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE".

La domanda redatta come da modulistica informatizzata, deve essere corredata da una fotografia formato tessera e, contestualmente deve essere corrisposta la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio a mezzo versamento sul C/C dell'Associazione tramite le modalità descritte sul sito web dell'associazione sezione iscrizioni. Il Consiglio, accertata la presenza degli elementi necessari all'ammissione, delibera l'accoglimento della domanda. In caso di rigetto, il Presidente o persona da lui delegata ne informa l'interessato cui restituisce la somma versata.

Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio entro trenta giorni dalla notifica del rigetto. Il Consiglio decide sul ricorso nella prima riunione utile.

Per il conferimento della qualifica di socio Benemerito, provvede direttamente il Consiglio di propria iniziativa, o su proposta del Presidente o dei referenti Regionali o Provinciali, non è dovuta alcuna quota da parte del socio Benemerito.

Perdita della Qualità di Socio

Art. 6

1) Quando si verifica una delle condizioni previste dall'art. 5 comma 6 dello Statuto, il Consiglio, per quanto di competenza, delibera la perdita della qualifica di Socio.

2) Il Presidente comunica all'interessato le determinazioni del Consiglio e lo invita a restituire la tessera sociale.

3) Con la notifica del provvedimento il Socio perde ogni diritto associativo.

4) Ove il Socio rifiuti di restituire la tessera, il Referente Regionale o Provinciale ne informa la Presidenza. Nel caso sia stata smarrita il Presidente lo invita a produrre la denuncia.

Art. 7

Il Consiglio può deliberare la riammissione del Socio moroso e del Socio dimissionario, purché ancora in possesso dei requisiti previsti dalle norme statutarie.

Tessera

Art. 8

Al Socio ammesso all'Associazione, è rilasciata, previo pagamento della quota associativa, la tessera come da modello presente sul sito web dell'Associazione.

Sulla stessa sono indicati il numero d'ordine, le generalità complete, la categoria nella quale il Socio è iscritto, la fotografia, e la firma di chi ha rilasciato il documento.

1) Al Socio benemerito, il Presidente rilascia un attestato con l'indicazione del titolo di appartenenza all'Associazione, e rilascia la tessera sociale.

La quota associativa, nella misura fissata annualmente dal Consiglio, deve essere versata, in un'unica soluzione, con le modalità citate precedentemente, entro il 31 gennaio dell'anno di validazione della tessera, per la ricevuta sarà ritenuta valida quella della banca o di altro istituto di credito.

I Soci benemeriti per titoli non sono tenuti a versare la quota sociale.

Per quanto concerne i soci che sono nella graduatoria nazionale delle Vittime del Dovero, è a loro discrezione partecipare economicamente alla quota associativa.

Diritti e Doveri del Soci

Art. 9

Il Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa, di cooperare al suo potenziamento morale e materiale ed alla sua promozione sociale.

Ha l'obbligo di mantenere comportamenti e atteggiamenti conformi ai principi e all'etica dell'associazione.

Il Socio ha, altresì, diritto di fruire di tutti i diritti previsti dallo statuto, nonché dei servizi e delle agevolazioni assicurati dall'Associazione. I Soci hanno pari dignità tra di loro; le gerarchie sono stabilite in relazione alla carica sociale rivestita.

TITOLO III

GLI ORGANI SOCIALI

Capo I

Assemblea Dei Soci

Art.10

L'Assemblea dei Soci, è l'Organo sovrano dell'Associazione e ne esprime la volontà, direttamente con le delibere dell'assemblea, o per mezzo degli Organi che la rappresentano. In particolare elegge le cariche sociali e ne approva la gestione finanziaria mediante l'esame e la ratifica del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

L'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, è validamente costituita in presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il Presidente e i Referenti Regionali e Provinciali portano a conoscenza dei Soci la data e l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea, mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione e a mezzo mail o altri sistemi di comunicazione anche elettronica .

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono partecipare in proprio all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare dal Presidente, o dal Vice Presidente, dai Consiglieri e dai referenti regionali e provinciali mediante specifica delega .

Il verbale del conferimento della delega, deve essere trasmesso via mail all'Associazione e deve pervenire almeno due giorni prima della data delle votazioni

Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria

Art. 11

Nelle riunioni in cui è prevista la votazione, l'Assemblea, all'apertura dei lavori, su proposta del Presidente, nomina due segretari della riunione, due questori e tre scrutatori.

1) Di regola, le votazioni dell'Assemblea avvengono per alzata di mano, salvo richiesta di voto segreto proposta da almeno 1/3 dei presenti. L'elettore, dopo il voto, depono la scheda ripiegata nell'apposita urna; il Presidente, subito dopo la votazione, ne comunica l'esito all'Assemblea. In caso di votazione tramite piattaforma informatica si riterranno valide le votazioni così come stabilito con dichiarazione di voto scritta sulla piattaforma.

2) In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le sue funzioni nella riunione sono svolte dal vice Presidente vicario, o da altro vice presidente.

3) Quando il Consiglio ritiene necessaria la convocazione straordinaria dell'Assemblea, si seguono le procedure di cui all'art. 9 comma 8, dello Statuto.

Art. 12

Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea e disciplina gli interventi dei Soci che ne hanno titolo.

Per prendere la parola il Socio deve, preventivamente, prenotare l'intervento , indicando l'argomento che intende trattare. Il Presidente fissa l'ordine degli interventi e il tempo a disposizione per l'illustrazione dell'argomento.

Dopo le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. I Segretari di seduta redigono, quindi, il verbale della riunione dell'Assemblea che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli stessi Segretari d'assemblea. Ultimati i lavori dell'Assemblea, il verbale è conservato dal Segretario. Le determinazioni dell'Assemblea dei Soci sono comunicate ai Referenti Regionali e Provinciali dal Coordinatore Regionale.

Capo II

Consiglio Dei Soci

Art.13

1) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, l'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. di norma, 2 volte all'anno.

2) Il Consiglio, o l'Ufficio di Presidenza, fissano l'ordine del giorno e la data della riunione consiliare.

3) Gli argomenti all'ordine del giorno sono indicati nella lettera di convocazione che il Segretario trasmette ai componenti del Consiglio, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, per

via telematica o con posta prioritaria. In oltre, deve essere trasmessa ai Consiglieri la documentazione necessaria per gli approfondimenti degli argomenti all'ordine del giorno.

4) Per particolari esigenze, la riunione può essere richiesta, in via straordinaria, da almeno 5 Consiglieri. In tal caso, la convocazione deve essere fatta dal Presidente non oltre i venti giorni dalla richiesta, con preavviso di almeno cinque giorni.

5) L'ordine del giorno può essere integrato con argomenti prospettati dai singoli Consiglieri, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

6) I Consiglieri, che per giustificato motivo non possono prendere parte alla riunione, hanno facoltà di comunicare per iscritto il loro parere sulle questioni all'ordine del giorno.

7) Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta, dà lettura delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno proposte dai singoli Consiglieri.

8) Il Consiglio, a maggioranza, decide sulle questioni all'ordine del giorno.

9) Quando il Consiglio delibera sui modi e i limiti di impiego delle risorse economiche dell'Associazione, alla riunione devono partecipare i Revisori dei Conti, senza diritto di voto, durante la riunione sarà valutato il parere non vincolante del consiglio dei Sindaci Revisori.

10) Il Presidente del Collegio dei Revisori deve, comunque, fornire al Consiglio indicazioni sulla situazione gestionale delle risorse.

11) Di ogni seduta del Consiglio il Segretario redige verbale dopo la lettura ai Consiglieri, è sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente. Il verbale viene poi trasmesso a tutti i Consiglieri.

A discrezione del Presidente le norme di cui sopra potranno essere valide analogamente con sistemi telematici di conferenza da concordare.

Art. 14

La nomina a Referente Regionale e Provinciale è deliberata dal Consiglio. Il Presidente ne informa il Consiglio con le proprie valutazioni. Le determinazioni del Consiglio sono comunicate ai proponenti dal Presidente. In caso di rigetto della richiesta, il Consiglio provvede ad annullare gli atti eventualmente già compiuti.

Art. 15

Vengono nominati tre Coordinatori Regionali, per il Nord e Sardegna –Centro –Sud e Sicilia. Con compiti di vigilanza e coordinamento fra i Referenti Regionali, la nomina viene fatta dal Consiglio e segue la periodicità dello stesso.

Art.16

Il Consiglio, al fine di attivare le iniziative necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali, può affidare a Consiglieri, o a Soci particolarmente qualificati, lo studio di problemi tecnico-amministrativi, nonché l'organizzazione di determinate attività dell'Associazione. Il delegato comunica al Consiglio i risultati dell'incarico con dettagliata informativa. Tiene, comunque, periodicamente informato il Presidente sull'andamento delle attività a esso delegate.

Capo III

Decadenza

Art. 17

I Referenti Regionali e Provinciali hanno il dovere di partecipare alle riunioni consiliari.

La mancata partecipazione alla riunione deve essere adeguatamente motivata.

Il Referente che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consiliari nell'arco di un anno, anche se non consecutive, nella successiva riunione, è dichiarato decaduto dall'incarico e verrà nominato il sostituto.

Capo IV

Presidente e Vice Presidente

Art. 18

Il Consiglio, nella prima riunione del mandato, elegge tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

Capo I

RATIFICA DEGLI INCARICHI

Art. 19

A norma dello Statuto, dopo il conferimento degli incarichi, il Presidente trasmette l'elenco nominativo degli eletti e successivamente, notificato ai singoli interessati a cura del Segretario.

Capo II

Sfiducia agli Organi centrali

Art. 20

Il Presidente, il Vice Presidente il Segretario, possono essere sfiduciati e revocati dalla carica se vengono meno ai doveri relativi alle loro funzioni.

La sfiducia deve essere richiesta da almeno 4 Consiglieri, con proposta motivata ed illustrata in un'apposita riunione del Consiglio.

Il Presidente deve convocare la riunione del Consiglio entro 20 giorni dalla data in cui è stata notificata la richiesta.

L'interessato ha la facoltà di essere presente alla riunione e di esporre le sue argomentazioni difensive. Subito dopo la discussione il Consiglio delibera con voto sulla proposta. Il provvedimento di sfiducia, e della conseguente revoca dell'incarico, è adottato a maggioranza qualificata del Consiglio. Alla votazione non partecipa l'interessato.

Il provvedimento, stante la sua natura, ha carattere definitivo.

Il Consiglio procede, quindi, nella stessa riunione, alla copertura dell'incarico rimasto vacante.

Art. 21

Quando un Consigliere, un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, o dei Probi Viri, viene meno ai doveri della propria funzione, è sottoposto a procedimento disciplinare per violazione del dettato normativo dello Statuto. In presenza di accertate, gravi, violazioni della funzione, il Consiglio ne dispone, a maggioranza qualificata, la revoca del mandato.

Al Consigliere, cui è stato revocato l'incarico, subentra il primo dei non eletti nell'ultima tornata elettorale, secondo la relativa graduatoria.

TITOLO V

Capo I

Compiti del Presidente e dei Vice Presidenti

Art. 22

Il Presidente unifica tutte le articolazioni dell'Associazione, e la rappresenta verso le altre strutture associative, Enti pubblici e privati, e la società civile. I suoi compiti sono fissati dall'art. 11 dello Statuto.

In base a tale normativa, il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume tutti i compiti e le prerogative. Può essere delegato dal Presidente alla trattazione di problematiche associative di particolare rilevanza. In tal caso lo tiene costantemente informato dei loro sviluppi.

Art. 23

La struttura dell'Associazione, comprende per ogni Regione e Provincia un Referente che fa capo al Coordinatore Regionale che a sua volta dipende direttamente dal Presidente .

Capo II

Art. 24

Compiti del Coordinatori Regionale

I Coordinatori Regionali, nominati dal Consiglio dei Soci e ratificati dal Presidente, sono il punto di costante riferimento sul territorio per i Referenti Regionali e Provinciali, ai quali forniscono consulenza e sostegno allo sviluppo organizzativo ed alle attività promozionali dell'immagine della struttura.

I Coordinatori Regionali , interagiscono con i Referenti di competenza, verificandone le necessità e le problematiche che rappresenta al Presidente o Vice Presidente, per le immediate e opportune iniziative dirette o per la loro proposizione al Consiglio, gli stessi , possono a loro volta nominare un Vice Coordinatore Regionale previo approvazione del Presidente Nazionale.

Compiti dell'Economo

Art.25

L'Economo, cura gli adempimenti relativi alla gestione finanziaria dell'Associazione e qualora, per la mole di lavoro lo dovesse ritenere necessario, può chiedere al Consiglio Nazionale di potersi avvalere della collaborazione di altro Socio, dotato di adeguata capacità amministrativa contabile.

L'Economo partecipa alle riunioni del Direttivo che riguardano impegni di risorse economiche.

TITOLO VI

Capo I

ORGANO DI CONTROLLO

Art.26

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari..

Capo II

Organo di amministrazione (Consiglio)

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di 15, così come stabilito dall'Art. 10 dello Statuto.

Capo III

Collegio dei Proviviri

Art.27

1) Il Collegio dei Proviviri è composto da almeno tre (3) membri che possono essere eletti anche al di fuori dei soci .

2) Per l'eleggibilità, per durata del mandato, per la sostituzione e per la cessazione della carica, ai Proviviri, si applica la stessa procedura prevista per gli altri Organi centrali. Anch'essi non possono ricoprire altre cariche sociali, sia centrali che periferiche.

3) Il Collegio, che si riunisce almeno una volta l'anno, svolge funzioni consultive e giudicanti.

4) In sede consultiva si pronuncia sulle questioni che gli sono poste dal Consiglio .

5) In sede giudicante si pronuncia sui ricorsi e sui conflitti tra Organi.

6) I ricorsi proposti al Collegio dei Proviviri sono inviati, entro il trentesimo giorno dalla notifica del provvedimento impugnato, al Presidente, il quale li trasmette al Presidente del Collegio corredati con le proprie osservazioni, e ne informa il Consiglio.

7) Il Presidente del Collegio, con la lettera di convocazione della riunione del Collegio, fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.

8) La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche con preavviso di tre giorni, con i mezzi più idonei. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti del Collegio il quale cura la redazione del verbale della riunione. Il verbale, sottoscritto dai componenti il Collegio, è trasmesso, unitamente alla delibera collegiale, al Presidente il quale provvede a notificare la decisione all'interessato e a informarne il Consiglio nella prima riunione utile.

9) Contro il provvedimento dei Probi Viri è ammesso ricorso giurisdizionale il quale non sospende, però, l'esecutorietà del provvedimento impugnato.

TITOLO VII

Sistema elettorale

Capo I

Art.28

Il mandato degli Organi centrali, a norma del comma 2 dell'art. 8 dello statuto, ha la durata di tre anni.

Nell'anno di scadenza del mandato, il Consiglio fissa la data delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari. Contestualmente, nomina la Commissione Centrale elettorale la quale, è competente a verificare la regolarità delle candidature, l'ammissibilità dell'elettorato passivo, a decidere sui ricorsi e sulle controversie in ordine alla tornata elettorale.

Art. 29

Il Presidente, almeno 90 giorni prima della data fissata dal Consiglio per le elezioni, convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione, a norma dell'art. 9 comma 14 dello Statuto, degli Organi statutari centrali.

La convocazione è fatta con atto scritto nel quale sono indicati il luogo e la data della riunione, nonché l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale e i modi per la presentazione delle candidature. Lo stesso potrà essere effettuato per via telematica videoconferenza.

L'atto è pubblicato sul sito web dell'Associazione nell'apposita Area.

Art. 30

Il Presidente mette a disposizione della Commissione Elettorale Centrale, l'elenco, aggiornato alla data della convocazione dei Soci in regola con le quote associative. Ogni Socio, in possesso dei requisiti, può proporre la propria candidatura per uno solo degli organismi da eleggere, con domanda presentata al Segretario entro sessanta giorni dalla data delle elezioni.

Art. 31

Tutte le operazioni svolte dalla Commissione di scrutinio devono essere documentate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dai membri della Commissione stessa.

Nel verbale devono essere, in particolare, indicati:

- a. il numero dei votanti che hanno esercitato personalmente il loro diritto e quelli che lo hanno espresso per delega;
- b. il totale dei voti riportati da ciascun candidato;
- c. il totale delle schede nulle e bianche;
- d. la graduatoria dei candidati;
- e. la proclamazione degli eletti;
- f. la dichiarazione che non risultano presentati reclami sulla regolarità dello svolgimento delle elezioni o sulla eleggibilità di qualche candidato.

Art. 32

Accedono alla carica degli Organi Centrali quanti previsti nello Statuto.

Accedono alla carica di Revisore dei conti i primi tre della graduatoria e quella di Revisore supplente ai successivi due.

Accedono alla carica di Proboviro i primi tre dell'apposita graduatoria.

I risultati elettorali sono Pubblicati sul sito web dell'associazione.

Art. 33

L' Economo, il Segretario e la Commissione Centrale elettorale restano in carica fino alla riunione del Nuovo Consiglio.

Il Presidente uscente resta in carica fino alla data delle consegne, che devono avvenire entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 34

Gli eletti devono confermare l'accettazione dell'incarico con atto scritto, da depositare alla Segreteria entro dieci giorni dalla notifica del risultato elettorale.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno degli eletti dovesse rinunciare o cessare dall'incarico, il suo posto sarà assunto dal primo dei non eletti della specifica graduatoria.

Capo II

TITOLO IX

Disposizioni Comuni

Art. 35

Le delibere degli Organi statutari centrali e sezionali di natura collegiale, e quelle delle Commissioni, sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto, salvo diverse disposizioni delle norme statutarie. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

TITOLO X

Capo I

Provvedimenti disciplinari e Commissione di Disciplina

Art. 36

Tutti i Soci devono cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.

Ai Soci è vietato, svolgere attività o assumere comportamenti che ledano l'onorabilità e il prestigio dell'Associazione.

Ai Soci sono precluse attività e comportamenti che compromettano i principi di apoliticità e apartiticità, e non sindacalizzazione dell'Associazione, le sue finalità sociali o che, comunque, siano contrari alle direttive del Consiglio Nazionale.

Art. 37

Nella prima riunione del suo mandato il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, nomina la Commissione di Disciplina, composta da tre componenti effettivi, uno dei quali assume le funzioni di presidente, e da un componente supplente.

La Commissione svolge l'attività istruttoria sui procedimenti disciplinari che sono posti alla sua cognizione e decide sui ricorsi contro i richiami scritti di cui al successivo art. 39.

Nei casi di astensione, o di impedimento di uno dei componenti, la Commissione è integrata dal supplente per la trattazione dell'istruttoria in corso.

Capo II

Sanzioni

Art. 38

Le violazioni dei principi sono sanzionate, a seconda della loro gravità, in:

- 1) richiamo scritto;
- 2) sospensione da uno a sei mesi dalla vita associativa;
- 3) esclusione dall'Associazione per le violazioni di particolare gravità.

Art.39

Il richiamo scritto è comminato, dal Consiglio

Il Presidente, avuta notizia del comportamento censurabile, ne informa il Socio invitandolo a produrre, con memoria scritta, le proprie argomentazioni difensive entro 10 giorni, convoca, quindi, il Consiglio davanti al quale l'inquisito ha facoltà di intervenire per l'esposizione di eventuali argomentazioni difensive aggiuntive. Chiusa l'istruttoria, il Consiglio adotta le determinazioni del caso che sono poi notificate all'interessato, se non presente alla riunione consiliare.

Art. 40

Quando la violazione è commessa dal Referente Regionale o Provinciale, il richiamo scritto è comminato dal Presidente, mentre quando è commessa da uno dei componenti degli Organi Centrali il richiamo scritto è irrogato dal Consiglio. Entrambi i provvedimenti sono adottati con l'osservanza, per quanto compatibili, delle procedure di cui al precedente art. 39.

Art 41

Contro il richiamo scritto, irrogato dal Referente Regionale o Provinciale, l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Centrale di Disciplina, inviandolo via mail al Presidente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Nei successivi 15 giorni, il Referente Regionale o Provinciale inoltra il ricorso, con le proprie osservazioni, alla Presidenza che provvede a trasmetterlo alla Commissione di disciplina la quale lo esamina nella prima riunione utile.

Le determinazioni della Commissione sono notificate al ricorrente.

Art. 42

Contro il richiamo scritto comminato ad un Referente Regionale o Provinciale, e contro quello irrogato ad un componente degli Organi Centrali, l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso, corredato dalla documentazione difensiva, è presentato al Presidente che lo trasmette, con le proprie osservazioni, al Presidente del Collegio per gli ulteriori sviluppi.

Art. 43

Le notizie di comportamenti censurabili del Socio, sono comunicate, con nota scritta, dal Coordinatore Regionale al Presidente che la trasmette alla Commissione di disciplina con le proprie osservazioni, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione utile.

Quando la violazione è attribuita al Referente Regionale o Provinciale, la comunicazione è effettuata dal vice Coordinatore Regionale.

Quando a tenere il comportamento censurabile è un componente degli Organi Centrali, l'informativa alla Commissione è trasmessa direttamente dal Presidente .

Art. 44

Il Presidente della Commissione di Disciplina, ricevuti gli atti, provvede, con Mail o PEC, a contestare all'interessato gli addebiti risultanti dalla nota informativa. Lo invita, quindi, a presentare, entro trenta giorni dalla notifica, memoria difensiva corredata da eventuali prove. Convoca, poi, la Commissione, comunicando all'interessato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, al fine di consentirgli l'eventuale intervento, a proprie spese, per formulare integrazioni difensive e, nel contempo, lo informa della facoltà di essere assistito durante l'udienza da un Socio effettivo in regola con i doveri sociali negli ultimi due anni.

Esaurita l'istruttoria, e licenziato l'inquisito e il suo difensore, se presenti, la Commissione decide l'assoluzione del Socio se ritiene non provato l'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente.

In caso di accertata responsabilità, la Commissione propone al Consiglio la sospensione dell'inquisito da tutti gli incarichi e dalla vita associativa oppure, in presenza di accertate violazioni di particolare gravità, la sua l'esclusione dall'Associazione.

Art. 45

La sanzione della sospensione comminata dal Consiglio è graduata da uno a sei mesi a seconda della gravità della violazione accertata.

Art. 46

L'esclusione dall'Associazione, è adottata dal Consiglio.

Art. 47

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli, sono comunicati al Referente Regionale o Provinciale di appartenenza del Socio, con e-mail e per l'annotazione negli atti della segreteria.

Art. 48

L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può impugnare il provvedimento davanti al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso, corredato dalla documentazione difensiva, deve essere trasmesso, con e-mail o PEC , al Presidente Nazionale che lo invia, con le proprie osservazioni, al Presidente del Collegio il quale convoca, entro venti giorni, l'organismo per le valutazioni sul ricorso.

La delibera del Collegio è trasmessa al Presidente il quale la comunica all'Autorità di vigilanza. La decisione del Collegio ha carattere di provvedimento definitivo ed è comunicata dal Presidente all'interessato, e per conoscenza al Referente Regionale o Provinciale di appartenenza dello stesso.

Capo III

Sospensione cautelare

Art. 49

Il Presidente, nelle more del procedimento disciplinare, tenuto conto della gravità delle contestazioni, può adottare nei confronti del socio il provvedimento di sospensione cautelare da ogni attività associativa.

Il provvedimento è trasmesso al Referente Regionale o Provinciale di appartenenza del socio per la notifica all'interessato .

TITOLO XI

Capo I

Disposizioni amministrative e contabili

Art. 50

Il Segretario, cura e custodisce:

- 1) il registro informatico, aggiornato, di tutti i Soci, distinti per categoria e delle quote sociali versate;
- 2) il registro delle riunioni, e dei relativi verbali. delle Assemblee Nazionali, di quelle del Consiglio nazionale e dei Probiviri;

3) il registro delle riunioni, con i relativi verbali. sull'applicativo Assofacile.it

Art. 51

L'Economo , cura e custodisce:

- 1) il registro aggiornato dei Soci distinti per categoria e delle quote sociali da ciascuno versate;
- 2) il registro delle riunioni del collegio sindacale;
- 3) il registro della contabilità.

Il tutto in formato digitale con relativi Backup periodici.